

26 gennaio 2015

BANKING NEWSLETTER

Riforma della governance delle maggiori Banche Popolari italiane



In Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge n. 3/2015 contenente "Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti" (il **Decreto**). Il Decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 24 gennaio 2015 ed è in vigore dal 25 gennaio 2015.

Il Decreto rappresenta un significativo intervento di riforma della normativa applicabile alle maggiori Banche Popolari¹ italiane, le quali - come noto - sono caratterizzate, *inter alia*, da una struttura di *governance* che attribuisce a ogni socio il diritto di esercitare un

singolo voto nelle assemblee dei soci, a prescindere dalla percentuale di capitale sociale detenuta (il principio del c.d. "voto capitario").

Il Consiglio dei Ministri ha indicato tra i principali obiettivi perseguiti dal Decreto quelli di adeguare "alle prassi ordinarie la governance degli istituti di credito popolari di maggiori dimensioni", di "garantire che la liquidità disponibile si trasformi in credito a famiglie e imprese" e di "favorire la disponibilità di servizi migliori e prezzi più contenuti"².

Alla luce di tali obiettivi, il Decreto introduce nuove disposizioni all'articolo 29 del Decreto Legislativo n. 385 dell'1 settembre 1993 (il **Testo Unico Bancario**), in base alle quali:

- l'attivo delle Banche Popolari non può superare la soglia degli 8 miliardi di Euro (la **Soglia Attivi**);
- in caso di superamento della Soglia Attivi, il consiglio di amministrazione della Banca Popolare ha l'obbligo di convocare una assemblea dei soci al fine di adottare le determinazioni del caso;
- se, entro un anno dal superamento della Soglia Attivi la Banca Popolare (i) non ha ridotto l'attivo al di sotto della Soglia Attivi; (ii) non ha deliberato la trasformazione in società per azioni; ovvero (iii) non ha deliberato la liquidazione volontaria, Banca d'Italia può adottare una serie di misure, tra cui il divieto di intraprendere nuove operazioni, la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e la liquidazione coatta amministrativa;
- una Banca Popolare, una volta eventualmente convertita in società per azioni, non sarà naturalmente più soggetta alle relative norme speciali, incluso l'articolo 30 del Testo Unico Bancario e, pertanto, il limite del possesso azionario imposto da tale norma in capo a ciascun azionista;
- il principio del voto capitario, il limite al possesso azionario e tutte le altre norme speciali continueranno ad essere applicabili a tutte le Banche Popolari con assets non superiori alla Soglia Attivi.

Il Decreto prevede che Banca d'Italia emani disposizioni di attuazione delle previsioni modificative dell'articolo 29; le Banche Popolari avranno 18 mesi a partire dalla data di pubblicazione di tali disposizioni di attuazione per conformarsi alle nuove regole.

La finalità del Decreto è quella di favorire la conversione delle Banche Popolari di più grandi dimensioni in società per azioni. Al fine di agevolare tale processo, il Decreto introduce pertanto le seguenti ulteriori modifiche al Testo Unico Bancario:

- l'articolo 31 è stato modificato in maniera tale da prevedere che i *quorum* richiesti per l'approvazione di determinate delibere, che includono la trasformazione di una Banca Popolare in società per azioni, debbano essere i medesimi per tutte le Banche Popolari³, eliminando dunque la discrezionalità prevista a questo proposito dal testo precedente, che consentiva alle Banche Popolari di introdurre nei propri statuti requisiti ulteriori per l'adozione di tali deliberazioni⁴;
- l'inserimento di limiti al diritto al rimborso delle azioni nel caso di recesso (limiti che dovranno essere stabiliti da Banca d'Italia nell'esercizio dei propri poteri regolamentari) al fine di "assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca".

La forma utilizzata per questa riforma (*i.e.*, quella del decreto legge) consente al Consiglio dei Ministri di approvare, in casi di urgenza, misure aventi immediatamente forza di legge. Questo potere normativo del Consiglio dei Ministri è tuttavia soggetto alla successiva ratifica da parte del Parlamento; l'efficacia di un decreto legge, infatti, cessa se il provvedimento non è formalmente approvato e convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Ad oggi non è pertanto possibile prevedere se il Decreto sarà convertito in legge e/o se il relativo testo subirà modifiche, anche sostanziali.

¹ Sulla base delle informazioni pubblicate dai principali quotidiani italiani, le Banche Popolari i cui attivi superano la Soglia Attivi sono: UBI Banca, Banco Popolare, Banca Popolare di Milano, Banca Popolare dell'Emilia Romagna, Credito Valtellinese, Banca Popolare di Sondrio, Popolare di Vicenza, Veneto Banca, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio e Banca Popolare di Bari.

² Fonte: www.governo.it.

³ Da calcolarsi su base consolidata laddove la banca interessata sia la holding di un gruppo bancario.

⁴ In prima convocazione l'assemblea dei soci si ritiene validamente costituita con la presenza di almeno 1/10 dei soci e può deliberare con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi. In seconda convocazione le delibere dell'assemblea dei soci sono approvate con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

⁵ Gli statuti di diverse Banche Popolari di maggiori dimensioni prevedono delle limitazioni, richiedendo ad esempio la presenza di un numero minimo di soci nelle relative assemblee dei soci, anche in seconda convocazione.

26 January 2015

BANKING NEWSLETTER

Significant reform of the governance of the largest Italian Banche Popolari



The Italian Government has approved law decree no. 3/2015 containing "Urgent measures for the banking system and investments" (the **Decree**). The Decree has been published in the Italian Official Gazzette on 24 January 2015 and is effective as from 25 January 2015.

The Decree includes a significant reform of the specific legislative regime applicable to the largest Italian banks known as "Banche Popolari"¹, which are characterised – *inter alia* – by a governance structure where each shareholder is entitled to a single vote at

general meetings, regardless of the percentage of capital held by such shareholder (the so called "voto capitario" principle).

The main objectives of the Decree, according to the Italian Government, are to "conform the corporate governance of the largest Banche Popolari to standard practice", to "ensure their liquidity is made available to finance families and businesses" and "to promote improved services at lower rates"².

In the light of these objectives, the Decree introduces new provisions to Article 29 of Legislative Decree no. 385 of 1 September 1993 (the **Consolidated Banking Act**), pursuant to which:

- the assets of any *Banca Popolare*³ may not exceed Euro 8 billion (the **Asset Threshold**);
- if the Asset Threshold is exceeded, the board of directors of the relevant *Banca Popolare* must convene a shareholders' meeting to adopt appropriate resolutions;
- if, within 1 year from the Asset Threshold being exceeded, the relevant *Banca Popolare* (i) does not reduce its assets below the Asset Threshold; or (ii) does not approve its conversion into a joint stock company; or (iii) does not resolve its voluntary winding-up, the Bank of Italy may take a variety of measures, including a prohibition on undertaking new banking transactions, the revocation of the relevant banking license or the mandatory winding-up of the relevant *Banca Popolare*;
- any *Banca Popolare* which is converted into a joint stock company will no longer be subject – *inter alia* – to Article 30 of the Consolidated Banking Act which provides that the percentage of share capital which may be held by each shareholder of a *Banca Popolare* is subject to a cap;
- the "voto capitario" principle, as well as the shareholding cap and all other existing special rules will continue to apply to all the *Banche Popolari* which do not meet the Asset Threshold.

The Decree provides for the Bank of Italy to adopt the regulations implementing the amended Article 29 and relevant *Banche Popolari* will have 18 months from the issue of those implementing regulations to comply with the new provisions.

The new provisions are intended to favor the conversion of the largest *Banche Popolari* into joint stock companies. In order to facilitate this process, the Decree introduces the following further amendments to the Consolidated Banking Act:

- Article 31 is amended to the effect that the requirements for approving, *inter alia*, the conversion of a *Banca Popolare* into a joint stock company will be the same for all *Banche Popolari*⁴, whereas the current version of Article 31 allows the *Banche Popolari* to introduce additional requirements in their respective by-laws for such resolutions⁵;
- restrictions on the ability of shareholders in the *Banche Popolari* to withdraw (with such restrictions to be provided for in detail by the Bank of Italy in the exercise of its regulatory powers) in order to sustain the regulatory capital of the relevant bank.

The legislative form used for the Decree (*i.e.*, a *decreto legge*) enables the Italian Government, in urgent cases, to issue legislation which is immediately enforceable. That legislative power is, however, subject to subsequent ratification by the Italian Parliament. A *decreto legge* ceases to have effect if it is not formally approved and converted into a law by the Italian Parliament within 60 days from the date of its publication. As a result, there is no certainty at this stage that the Decree will become law and, even in that case, it may be subject to amendment by the Italian Parliament.

¹ Based on the information published by leading Italian newspapers, the *Banche Popolari* which meet the Asset Threshold test are UBI Banca, Banca Popolare, Banca Popolare di Milano, Banca Popolare dell'Emilia Romagna, Credito Valtellinese, Banca Popolare di Sondrio, Banca Popolare di Vicenza, Veneto Banca, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio and Banca Popolare di Bari.

² Source: www.governo.it.

³ To be calculated on a consolidated basis where the relevant bank is the holding vehicle for a group of banks.

⁴ At first call the relevant shareholders' meeting would be validly held with the attendance of at least 1/10 of the shareholders and the resolution approved with the favourable vote of 2/3 of the votes exercised. At second call the resolution would be approved with the favourable vote of 2/3 of the votes exercised, with no minimum attendance requirement.

⁵ The by-laws of a number of the largest *Banche Popolari* contain such additional restrictions, e.g. the presence of a minimum number of shareholders at the relevant meeting, including at second call.